



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)
e dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)
e con il Ministro della salute (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2025

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante
misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per
gli impianti di interesse strategico

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	8
Disegno di legge	»	10
Testo del decreto-legge	»	11

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione ambientale per gli impianti di interesse strategico, come di seguito si illustra.

Premessa

L'urgenza delle disposizioni contenute nel presente decreto-legge deriva dall'esigenza di dare una disciplina al procedimento di riesame dell'AIA, e in particolare a quello cui soggiacciono gli stabilimenti industriali di interesse strategico (tra cui, in primis, l'ex Ilva), a seguito del pronunciamento della Corte di Giustizia (sentenza 24 giugno 2025 in causa C-626/22, su rinvio dell'Autorità giudiziaria italiana) che impone, nell'ambito del predetto procedimento, la valutazione dei profili di rischio sanitario.

Com'è noto il riesame dell'autorizzazione AIA è fattore condizionante la continuità produttiva degli stabilimenti. Nel caso degli impianti Ilva è anche fattore che condiziona il buon esito, sia in termini temporali che di convenienza, della procedura di cessione a terzi del compendio aziendale.

Le disposizioni del decreto-legge in commento, oltre a chiarire i parametri da tenere in considerazioni per le valutazioni sanitarie suddette, delineano una scansione temporale accelerata, individuando chiaramente ruoli e responsabilità.

Articolo 1

L'articolo novella l'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, “*Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*”, il quale prevede che nelle aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, l'ASL e l'ARPA territorialmente competenti redigono congiuntamente, con scadenza almeno annuale, «*un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale*». I criteri metodologici per la redazione della VDS sono affidati ad un decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il decreto 24 aprile 2013, “*Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231*”, è stato pubblicato nella GU, Serie Generale n.197 del 23-08-2013.

Il citato decreto ministeriale così definisce il danno sanitario: «*una parte dell'esito sanitario, e in articolare come cambiamento dell'attuale o futura prevalenza/incidenza nella comunità dei soli effetti sanitari indesiderati connessi all'esercizio di un impianto, intesi come i soli effetti che causano, promuovono, facilitano o esasperano un'anormalità strutturale o funzionale capace di compromettere il benessere psico-fisico degli individui, di indurre patologie disabilitanti, o di provocare decessi prematuri*».

L'ordinamento conosce anche la VIS (valutazione di impatto sanitario), prevista dall'articolo 1, c. 1, lettera b-bis), del Decreto legislativo 152 del 2006 (c.d. Codice ambiente): «*elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione*». È utile rimarcare le differenze – ma anche le assonanze – tra le due valutazioni, al di là della diversa fonte e denominazione. Come risulta dalle linee guida adottate dall'ISS in merito alla VDS, «L'approccio VIS [...] si discosta, anche se *ne condivide alcuni metodi*, dai “Criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) [...] Tali criteri infatti sono stati predisposti per *valutare ex-post il danno sulla salute* prodotto dalle attività industriali presenti su un territorio, mentre *la VIS si propone di lavorare ex-ante*, prevenendo e mitigando i potenziali effetti negativi di un'opera sul territorio».

La VDS, quale procedura che interviene ad impianto già esistente, evidenzia due aspetti: a) verificare se la popolazione ha subito, o sta subendo, un danno alla salute correlabile all'attività dello stabilimento; b) valutare, in accordo con il principio di precauzione di cui all'art. 301 del decreto legislativo n. 152/2006, se un analogo danno possa verificarsi in futuro, identificando, se del caso, eventuali misure di prevenzione.

Dal punto di vista metodologico, come emerge dal flow-chart riportato nell'allegato A del decreto 24 aprile 2013, la VDS inizia con la definizione di una fase conoscitiva, sulla base dei dati ambientali e sanitari disponibili. Il risultato ottenuto dall'analisi di questi dati consente di decidere se passare o meno a livelli successivi di approfondimento, sino ad un *risk assessment*. È bene rammentare, inoltre, quanto dispone l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61: «*Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

In questo contesto, la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 25.6.2024 che, per quel che qui interessa, richiede l'inserimento della valutazione dell'impatto sanitario (VIS) all'interno delle procedure autorizzatorie ambientali, sia in sede di prima autorizzazione che di riesame, chiama il legislatore nazionale ad esplicitare e mettere a sistema elementi che, come illustrato, già erano presenti nell'ordinamento.

La disposizione in commento, introducendo un comma 2-bis nell'articolo 1 bis del decreto-legge 3.12.2012, n. 207, dispone che il decreto del Ministro della salute, recante i criteri metodologici utili per

la redazione del rapporto di VDS, venga aggiornato almeno ogni dieci anni e ne arricchisce il contenuto mediante il riferimento ai «*criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali*». Un primo aggiornamento del decreto, invece, deve avvenire entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, per permettere alle altre disposizioni di trovare concreta ed immediata applicazione alle procedure di riesame dell'AIA già in corso.

La disposizione in commento, altresì, introducendo un comma 2-ter nell'articolo 1 bis del decreto-legge 3.12.2012, n. 207, dispone che il rapporto di VDS, riferito ad una installazione già operante, proprio in ossequio alla normativa sovranazionale, fornisca elementi di valutazione di carattere sanitario, in modo che questo apporto conoscitivo sia utilizzato anche per il riesame dell'AIA, come richiesto dalla pronuncia della CGUE del giugno 2024.

Se, a legislazione vigente, il risultato della VDS, in base all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, legittima la Regione a richiedere il riesame dell'AIA, la nuova disposizione impone di tenere conto dei risultati della VDS già in sede di periodico riesame dell'AIA. La novella costituisce uno sviluppo – con posizione della disposizione in norma di rango primario – di quanto già previsto dal decreto 24 aprile 2013, nel cui allegato A si legge che «*obiettivo del rapporto di valutazione del danno sanitario (vds) [...] è quindi: [...] fornire ulteriori elementi di valutazione per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per indirizzarla a soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati*».

L'articolo 1, introducendo un comma 2-ter nell'articolo 1 bis del decreto-legge 3.12.2012, n. 207, ribadisce quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 4.6.2013, n. 61, per il quale «*il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'a.i.a. in corso di validità*».

Articolo 2

L'articolo detta le disposizioni procedurali necessarie per dare attuazione alle modifiche sostanziali (consistenti, come anticipato, nella valutazione, in ambito AIA, anche dei profili di impatto sanitario), mediante l'intervento su alcuni punti dell'articolo 29-octies, "Rinnovo e riesame", del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (c.d. Codice dell'ambiente"), articolo inserito nel Titolo 2-bis, "L'autorizzazione integrata ambientale".

L'AIA, infatti, è soggetta a periodico riesame, in ragione del progredire delle conoscenze scientifiche in materia ambientale e degli avanzamenti tecnologici che possono influire sulle BAT. L'avanzamento tecnologico, coi relativi costi di sostituzione dell'esistente con nuovi manufatti o tecnologie, non è, di per sé, causa di riesame dell'AIA ma solo qualora «*le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni*». Il procedimento di riesame coinvolge il gestore che è chiamato a fornire le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi, in particolare, i risultati del controllo delle emissioni e altri dati, che

consentano un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Il comma 1 dell'articolo in commento detta una disciplina apposita per i gestori degli impianti strategici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3.12.2012, n. 207 richiedendo che essi, nel procedimento di riesame, forniscano non solo le informazioni già sintetizzate in premessa e puntualmente indicate al comma 5, articolo 29-octies, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma anche il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo conseguente ai volumi produttivi programmati. Le caratteristiche degli impianti strategici, e la disciplina speciale loro riservata, giustificano una regolamentazione più dettagliata dei loro obblighi informativi all'interno del procedimento di riesame dell'AIA, con particolare riguardo alle pianificazioni produttive di più lungo periodo – con conseguente capacità di stimare quantità e qualità di emissioni nelle matrici ambientali – nonché alle soluzioni tecniche nel frattempo adottate. Gli impianti dichiarati strategici alla luce del diritto europeo, così come da ultimo interpretato dalla Corte di Giustizia UE, sono onerati di fornire la valutazione di impatto sanitario (VIS), fino a che non venga aggiornato il decreto ministeriale per la redazione della VDS.

Il comma 2 richiede che lo studio VIS relativo agli impianti venga predisposto in base alle linee guida per la redazione della VIS adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019. Per quanto concerne la valutazione della qualità dell'aria la disposizione indica, quale parametro di riferimento, i valori limite previsti dal d.l.vo 13.7.2010, n. 155; per l'apprezzamento del rischio sanitario, il rinvio è invece alla norma tecnica US-EPA.

L'EPA è l'Agenzia per la protezione ambientale statunitense, la quale ha elaborato *standard* e parametri di rischio sanitario derivanti dall'attività industriale utilizzati in tutto il mondo e traggurati dalla comunità scientifica quali *standard* di alta protezione della Salute. Si consideri che l'approccio specifico e circostanziato alla valutazione sanitaria in ambito AIA, rispetto all'approccio più discrezionale proprio della valutazione sanitaria in ambito VIA, è giustificato dal fatto che trattasi, nel caso di procedimenti AIA, di impianti industriali che sono già in produzione e che devono attenersi, in relazione alle emissioni inquinanti alla normativa tecnica di derivazione eurounitaria. Sicché in questo specifico caso, la valutazione sanitaria non ha l'effetto di valutare l'eventuale peggioramento del nuovo scenario produttivo rispetto alla situazione *quo ante*, ma piuttosto quello di imporre eventuali prescrizioni e monitoraggi idonei a consentire il rispetto di valori rispetto ai quali le indagini tossicologiche ed epidemiologiche suggeriscono degli *alert*.

La necessità di una specificazione circa le emissioni aeree, del resto, discende da un passaggio della sentenza della CGUE che, al punto n. 119, afferma: «nell'ambito, in particolare, dei procedimenti di riesame di un'autorizzazione all'esercizio di un'installazione previsti dalla direttiva 2010/75, si deve, in ogni caso, procedere a una valutazione globale che tenga conto di tutte le fonti di inquinanti e del loro effetto cumulativo, in modo da garantire che *la somma delle loro emissioni non possa comportare alcun superamento*

dei valori limite per la qualità dell'aria quali definiti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015 (GU 2015, L 226, pag. 4)».

Il comma 3 richiede al Ministero dell'ambiente di acquisire il parere dell'Istituto superiore della sanità (ISS) sullo studio VIS prodotto dal gestore, potendo richiedere, per una sola volta e direttamente al gestore dell'impianto industriale, integrazioni dello studio: il gestore deve fornirle nel termine di quindici giorni in pendenza del quale il termine di trenta giorni concesso all'ISS è sospeso, così come nel caso le integrazioni non vengano fornite affatto.

Il comma 4 prevede che la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, prevista dall'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, rilasci il proprio parere entro sessanta giorni dalle valutazioni dell'ISS. Entro dieci giorni dal rilascio di tale parere, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi per acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale le quali debbono pervenire entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

Articolo 3

L'articolo, composto di un solo comma, detta una disciplina specifica per i procedimenti di riesame dell'AIA che siano già in corso al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni e che riguardino impianti qualificati come strategici in base alla normativa già richiamata.

In tali casi, gli atti già prodotti dal gestore dell'impianto nel procedimento conservano la loro validità – in base ad una prudente applicazione del principio di conservazione dell'attività giuridica e di affidamento – «se conformi a quanto previsto dall'articolo 2» del decreto-legge ed i termini procedurali sono ridotti. La disposizione prevede altresì, al fine di meglio vagliare e ponderare gli aspetti sanitari, che la Commissione AIA costituita presso il Mase sia integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della Salute.

Articolo 4.

Composto di un solo comma, contiene la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del decreto-legge.

Articolo 5.

Composto di un solo comma, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta Ufficiale.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 novella l'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, "*Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*" individuando essenzialmente l'obiettivo cui tende la valutazione di danno sanitario in ambito AIA. Si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale che non hanno alcun impatto sulla finanza pubblica.

L'articolo 2 disciplina la procedura di riesame AIA, integrata per la prima volta con la valutazione dell'impatto sanitario. In particolare, l'articolo prevede al comma 2 incombenti sul gestore (soggetto privato) quali, nello specifico, l'elaborazione di un studio VIS e descrive (comma 3) un procedimento in cui la valutazione di merito in ordine al rischio sanitario è rimessa (come già accade per la VIS in ambito VIA) all'Istituto superiore della sanità (ISS). La disposizione specifica che l'ISS opera a risorse umane, finanziarie e strumentali invariate. Del resto l'ISS già svolge funzioni del tutto analoghe in relazione ai procedimenti VIA per i quali il Codice ambiente prevede una valutazione integrata con considerazioni di carattere sanitario. Ad oggi ISS ha reso, nell'ambito da ultimo citato, circa 60 pareri. L'attività per la quale viene chiamato in causa dalle disposizioni in esame prevede la redazione di un parere per gli stabilimenti strategici che ad oggi sono due (ILVA e ISAB Priolo). Dunque, le attività previste saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 reca la disciplina transitoria da applicare ai procedimenti di riesame AIA in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. A tale fine, oltre a dettare termini più stringenti, prevede che la commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale, prevista dall'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, sia integrata da un ulteriore esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute.

Attualmente la Commissione è composta da ventitré esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico - amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico - scientifica. Il membro esperto in materia sanitaria è dunque il ventiquattresimo.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le spese di funzionamento della commissione AIA sono a carico del gestore. Sulla base del predetto articolo 33, comma 3-bis, è stato adottato il DM 6 marzo 2017, n. 58, recante, tra l'altro, le modalità di determinazione dei compensi spettanti ai membri della commissione (v. allegato e, in particolare, l'articolo 9 del DM: «*I compensi spettanti a ciascun componente della Commissione AIA-IPPC sono determinati sulla base dei criteri di riparto indicati nell'allegato VII al presente decreto, nel rispetto del limite complessivo indicato nel comma 1*»).

Dunque, in ragione di quanto sopra esposto, essendo il compenso dei commissari interamente corrisposto dal gestore istante sulla base del tariffario vigente dalla disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria secondo la quale, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 5 contiene le disposizioni sull'entrata in vigore.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

29/01/2025



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, recante misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 30 gennaio 2025, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2025.*

**Misure urgenti per il riesame dell'autorizzazione integrata
ambientale per gli impianti di interesse strategico.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri », e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante « Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 »;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante « Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza »;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante « Norme in materia ambientale »;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 recante « Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa »;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante « Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, recante « Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto »;

Visto il decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, recante « Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento »;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante « Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale »;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante « Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di predisporre misure di attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, alla luce della richiamata sentenza della Corte di Giustizia, tese a rafforzare la protezione della salute pubblica nell'esercizio di impianti di interesse strategico nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) per gli impianti ex Ilva)

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, afferenti, in particolare, al rapporto tra valutazioni sanitarie e riesame del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) secondo l'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di Giustizia 25 giugno 2024, C-626/2022, all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 è aggiornato, almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi

delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 28 agosto 2013, è aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2-ter. Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.

2-quater. Resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione del danno sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. ».

Articolo 2.

(Procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico nazionale)

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 29-*octies*, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti strategici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, forniscono, oltre alle informazioni necessarie ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 29-*octies*, il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo oggetto dell'istanza di riesame. Nelle more dell'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 207 del 2012, i gestori degli impianti strategici di cui al primo periodo predispongono lo studio di valutazione di impatto sanitario (VIS).

2. Lo studio di VIS a corredo dell'istanza di riesame dell'AIA, relativo allo scenario emissivo connesso all'assetto impiantistico e produttivo interessato oggetto di riesame, è predisposto e valutato sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 2019, utilizzando, per la valutazione dell'impatto sulla qualità dell'aria, i valori limite di riferimento di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e, per la valutazione del rischio sanitario, i valori di riferimento stabiliti dalla norma tecnica US-EPA, vigente al momento della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Per le attività di valutazione, controllo e monitoraggio, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica acquisisce il parere dell'Istituto superiore di sanità (ISS) che opera con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'ISS trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il parere sulla base della documentazione in possesso, entro trenta giorni dalla ricezione dello studio di valutazione dell'impatto sanitario. Ove siano necessarie integrazioni dello studio, esse sono richieste direttamente, e senza possibilità di reiterazione, dall'ISS al Gestore entro quindici giorni. Il termine di cui al terzo periodo è sospeso sino alla produzione delle integrazioni da parte del gestore.

4. La Commissione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 rilascia il proprio parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle valutazioni rese ai sensi del comma 3. Entro dieci giorni dalla data di ricezione del parere della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di acquisire le determinazioni finali a chiusura del procedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. La determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata entro sessanta giorni dalla data della prima riunione della conferenza medesima.

Articolo 3.

(Disposizioni transitorie)

1. Nel caso di procedimenti di riesame di cui all'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e aventi a oggetto impianti strategici gli atti già prodotti dal gestore rimangono validi se conformi a quanto previsto dall'articolo 2, il parere dell'ISS è reso entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 8-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrata con un esperto in materia sanitaria designato dal Ministero della salute, rilascia il proprio parere nei successivi trenta giorni e la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi è rilasciata nei successivi trenta giorni.

Articolo 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente provvedimento le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICCHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

